



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

GUIDA IMU 2020

A cura del Servizio Gestione Entrate Tributarie

(Aggiornamento al 27 novembre 2020)

✓ Con delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 16 luglio 2020 sono state determinate le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria - "IMU" - Anno 2020

✓ Con delibera di Consiglio Comunale n° 27 sempre del 16 luglio 2020 è stato approvato il nuovo Regolamento IMU.

Sia il nuovo Regolamento IMU che le Delibere consiliari sono consultabili:

- sul sito del MEF: www.gov.it

- sul sito istituzionale del Comune: www.comune.ruvodipuglia.ba.it

ALIQUOTE IMU 2020

TIPO IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	COD.TRIB.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE Cat. A/1-A/8-A/9	6,00 x mille	€ 200,00	3912
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (tutte le altre categorie)	ESENTI	=====	=====
ALTRI FABBRICATI AREE FABBRICABILI	10,60 x mille		3918
FABBRICATI CAT. "D" ⇒ Quota STATO	7,6 x mille		3925
⇒ Quota COMUNE	3,0 x mille		3930
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	ESENTI (azzerata aliquota)		
TERRENI AGRICOLI	ESENTI		
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	ESENTI (azzerata aliquota)		

<p>Riferimenti di Legge</p>	<p>Con la Legge di Bilancio 2020 n° 160/2019, dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata l'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplinava l'IMU la TASI e la TARI, ed è stata introdotta la nuova IMU.</p> <p>Per l'anno 2020 restano confermate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ↻ il presupposto e la determinazione della base imponibile ↻ l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (<i>categorie catastali dalla A2 alla A7</i>). ↻ la facoltà da parte dei Comuni di equiparare l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che sia l'abitazione principale che le relative pertinenze non risultino locate. ↻ le riduzioni per: <ul style="list-style-type: none"> a) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale b) gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n° 431/1998. <p style="text-align: center;">NOVITA' 2020</p> a) la riduzione alle unità immobiliari concessa in comodato che dal 2020 si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
<p>Chi deve pagare</p>	<p>I soggetti passivi dell'IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) SONO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i proprietari di immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; • i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (compresi i coniugi assegnatari dell'abitazione coniugale, in caso di separazione legale), enfiteusi, superficie sugli stessi; • i locatari di immobili concessi in leasing (<i>anche da costruire o in corso di costruzione</i>), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
<p>Comodato d'uso</p>	<p>Ai sensi dell'art.1, comma 10, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comodante deve risiedere nello stesso Comune; • il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad uso abitativo ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - sono escluse A/1-A/8 e A/9); • il contratto di comodato deve essere registrato. <p>Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa deve essere attestato con la presentazione della dichiarazione IMU</p>

<p>Affitto con canone concordato</p>	<p>Ai sensi dell'art.1, comma 53, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016), è prevista la riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota del 10,6 per mille, per gli immobili locati a canone concordato (<i>definiti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431</i>).</p>														
<p>Immobili merce</p>	<p>Per l'anno 2020 il comune di Ruvo di Puglia ha azzerato l'aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. <u>Pertanto l'IMU non è dovuta.</u></p> <p>E' OBBLIGATORIO, A PENA DI DECADENZA, PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU</p>														
<p>fabbricati rurali strumentali</p>	<p>Per l'anno 2020 il comune di Ruvo di Puglia ha azzerato anche l'aliquota relativa ai fabbricati rurali strumentali. <u>Pertanto l'IMU non è dovuta.</u></p>														
<p>Su quale base imponibile si calcola l'imposta</p>	<p style="text-align: center;">Classificazione catastale - Moltiplicatore</p> <table border="0"> <tr> <td>- Abitazioni (cat.A esclusi gli A/10), Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat.C/2, C/6, e C/7)</td> <td style="text-align: right;">160</td> </tr> <tr> <td>- Uffici e studi privati (cat.A/10)</td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> <tr> <td>- Edifici pubblici (cat.B)</td> <td style="text-align: right;">140</td> </tr> <tr> <td>- Negozi e botteghe (cat.C1)</td> <td style="text-align: right;">55</td> </tr> <tr> <td>- Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat.C/3, C/4 e C/5)</td> <td style="text-align: right;">140</td> </tr> <tr> <td>- Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat.D, esclusi i D/5)</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>- Banche e assicurazioni (cat.D/5)</td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> </table>	- Abitazioni (cat.A esclusi gli A/10), Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat.C/2, C/6, e C/7)	160	- Uffici e studi privati (cat.A/10)	80	- Edifici pubblici (cat.B)	140	- Negozi e botteghe (cat.C1)	55	- Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat.C/3, C/4 e C/5)	140	- Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat.D, esclusi i D/5)	65	- Banche e assicurazioni (cat.D/5)	80
- Abitazioni (cat.A esclusi gli A/10), Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat.C/2, C/6, e C/7)	160														
- Uffici e studi privati (cat.A/10)	80														
- Edifici pubblici (cat.B)	140														
- Negozi e botteghe (cat.C1)	55														
- Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat.C/3, C/4 e C/5)	140														
- Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat.D, esclusi i D/5)	65														
- Banche e assicurazioni (cat.D/5)	80														
<p>decorrenza variazioni delle rendite catastali</p>	<p style="text-align: center;">NOVITA' 2020</p> <p>Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.</p>														
<p>Cittadini residenti all'estero</p> <p>Come pagare dall'estero</p>	<p style="text-align: center;">NOVITA' 2020</p> <p>Non è più riconosciuta l'equiparazione all'abitazione principale, e di conseguenza l'esclusione da IMU, per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Pertanto, dal 2020 questi contribuenti sono chiamati a pagare l'imposta IMU.</p> <p>Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:</p> <p>IBAN: IT52 X 05424 04297 000 000 000 389 BIC SWIFT: BPBAIT3B Intestato a Tesoreria Comunale Ruvo di Puglia BANCA POPOLARE DI BARI – Filiale d Ruvo di Puglia</p>														

<p>Equiparazione all'abitazione principale della casa assegnata al genitore affidatario dei figli</p>	<p style="text-align: center;">NOVITA' 2020</p> <p>L'equiparazione all'abitazione principale si applica ora alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli minori e non più alla casa coniugale.</p>
<p>Emergenza COVID-19</p> <p>Esenzioni IMU 2020</p>	<p>In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si riportano di seguito i principali provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno 2020 in tema di IMU collegati alla emergenza Covid19, cui si rinvia per una puntuale lettura:</p> <p>Decreto Rilancio - Articolo 177 Comma 1 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata IMU per gli:</p> <p>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</p> <p>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</p> <p>c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).</p> <p>Decreto Agosto Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo" convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; con la Legge di conversione l'esenzione per le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'art. 177 del Decreto Rilancio; - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni; - immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. <p>Per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).</p> <p>Decreto Ristori (Non ancora convertito in legge) Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU" in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid19, <u>per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU</u> per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate .</p>

<p><i>Come effettuare il versamento</i></p>	<p>Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24 utilizzando i seguenti codici:</p> <p>H645 - Codice Comune 3912 – ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (da utilizzare solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) ; 3916 – AREE FABBRICABILI 3918 – ALTRI FABBRICATI</p> <p>Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 3925 - IMU gruppo catastale D – STATO (aliquota 7,6 ‰) 3930 - IMU gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (aliquota 3,0 ‰)</p> <p>Non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale da corrispondere non supera € 12,00.</p>
<p><i>Scadenza pagamento</i></p>	<p>Seconda rata a saldo entro il 16/12/2020</p>
<p><i>Calcolare direttamente l'imposta dovuta</i></p>	<p>E' possibile calcolare direttamente l'imposta dovuta, con la relativa stampa del modello F24 per il pagamento, accedendo al sito del Comune www.comune.ruvodipuglia.ba.it, utilizzando il banner in home page "CALCOLO IMU 2020"</p>
<p><i>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</i></p>	<p>Il Servizio Gestione Entrate Tributarie è disponibile, per qualsiasi informazione, telefonicamente ai numeri: 080 9507220 – 210 - 219 o tramite mail al seguente indirizzo: tributi@comune.ruvodipuglia.ba.it</p>